

VENDITE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

Prendono questo nome tutte le vendite di beni e servizi che avvengono al di fuori del negozio convenzionale, sede di vendita dell'impresa, ogni qualvolta cioè che venga concluso un contratto di vendita nei seguenti modi:

* **durante la visita del professionista al domicilio del consumatore** ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura (es.: un rappresentante di elettrodomestici organizza un incontro dimostrativo in casa di una conoscente, chiedendogli di invitare altre persone allo scopo di propagandare le caratteristiche dei prodotti e di promuoverne la vendita).

* **durante un'escursione organizzata dall'operatore commerciale** al di fuori dei propri locali commerciali (es.: in occasione di una gita a Pompei, l'organizzatore del viaggio procede, sul pullman o una volta giunti in albergo, alla dimostrazione di una certa batteria di pentole, che è possibile acquistare sottoscrivendo un apposito modulo d'ordine);

* **in area pubblica o aperta al pubblico**, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine comunque denominata (es.: nei pressi di una scuola, uno studente sottoscrive il modulo di acquisto di un corso di inglese che gli viene proposto da un rappresentante di una casa editrice);

* **per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo** che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista. Questa particolare modalità di acquisto rientra, attualmente, nella disciplina della contrattazione a distanza regolata dal Decreto Legislativo 185/99, così come ripreso dagli art. 50 e segg. Codice del Consumo.

Il fenomeno delle vendite fuori dei locali commerciali ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi decenni, anche grazie allo sviluppo della contrattazione standardizzata, caratterizzata dalla sottoscrizione, da parte del consumatore, di un modulo contenente le clausole contrattuali predisposte unilateralmente dall'operatore commerciale, senza che le stesse siano state oggetto di specifica negoziazione con il consumatore, che può solo decidere di aderire: è il cosiddetto contratto di adesione. **La disciplina delle vendite fuori dai locali commerciali da parte del Legislatore Comunitario rappresenta un momento importante nella tutela del consumatore**, poiché è proprio in materia di "vendite aggressive", che il Legislatore europeo ha elaborato un preciso sistema di tutela del consumatore contraente.

Il recepimento attraverso il Decreto legislativo n. 50/1992 della Direttiva 85/577/CE ha contribuito a rafforzare il diritto dei consumatori, introducendo nell'ordinamento italiano i due capisaldi della tutela: la facoltà di ripensamento ed il foro del consumatore.

La materia è ora organicamente disciplinata dal Decreto legislativo n. 206/2005 noto come **"Codice del Consumo"**.

La modalità di conclusione del contratto

Sono esclusi dalla normativa sulla vendita fuori dai locali commerciali i contratti che hanno ad oggetto:

- * beni immobili,
- * assicurazioni,
- * fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnate a scadenze frequenti e regolari,
- * valori mobiliari

e in ogni caso i contratti di valore inferiore alle vecchie 50.000 Lire, pari ad Euro 25,82.

Il diritto di recesso

Il consumatore ha sempre il diritto di recedere dal contratto stipulato fuori dai locali commerciali senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo: tale diritto è irrinunciabile e quindi ogni pattuizione contraria è nulla.

Il consumatore che, accortosi di aver concluso il contratto in maniera affrettata, o senza avervi un effettivo interesse, ovvero senza aver valutato attentamente l'entità dell'esborso, intenda esercitare il diritto di recesso, deve inviare all'operatore commerciale una raccomandata con avviso di ricevimento, oppure un telegramma o un fax purché seguiti, entro le successive 48 ore, dall'invio di raccomandata con avviso di ricevimento rispettando i seguenti termini:

* **entro 10 giorni dalla sottoscrizione della nota d'ordine se contenente le informazioni sul diritto di recesso** oppure 10 giorni dalla data di ricevimento del documento che contiene le suddette informazioni per i contratti di fornitura di beni o di prestazione di servizi;

* **entro 10 giorni dal ricevimento della merce se l'operatore commerciale non era presente alla conclusione del contratto** (ad es. vendita per corrispondenza o a mezzo catalogo) per i contratti di fornitura di beni conclusi senza la presenza dell'operatore commerciale;

* **entro 10 giorni dal ricevimento della merce se diversa da quella che l'operatore commerciale ha mostrato al consumatore** al momento della conclusione del contratto per fornitura di beni in caso di consegna di merce diversa da quella mostrata.

Qualora l'operatore commerciale abbia omissso di fornire al consumatore l'informazione sul diritto di recesso oppure abbia fornito un'informazione incompleta o errata, che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine per recedere è esteso a 60 giorni, che nel caso di fornitura di beni, decorrono dal ricevimento della merce, mentre nel caso di prestazione di servizi decorrono dalla stipulazione del contratto.

Il foro competente

In materia di contratti stipulati fuori dei locali commerciali è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati all'interno de'Unione Europea.

Ciò significa che laddove nel contratto fosse stata inserita una clausola contrastante con la norma suddetta (ad esempio si ritenesse competente il giudice del luogo in cui ha sede il venditore) **tale clausola sarebbe inefficace.**

**Il Centro Europeo Consumatori informa i cittadini
sulle normative europee e nazionali, sui diritti che esse stabiliscono
e sul modo per farli valere.**